



COMUNE DI SPIAZZO
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PULIZIA CAMINI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 dd. 18.05.2016
Entrato in vigore il 30.05.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mauro Bragagna

ART. 1
OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Fermo restando il rispetto delle norme tecniche, della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti e delle prescrizioni date dal costruttore in riferimento alla costruzione ed alla messa in opera di ogni elemento che compone il sistema di scarico fumi, questo regolamento disciplina le modalità per la pulitura dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido in attuazione dell'articolo 14 della Legge Regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizi antincendi), dal D.P.P. n. 15-90/Leg. dd. 09.08.2012.
2. La finalità di queste disposizioni è quella di ridurre i rischi di incendi e di intossicazione dovuti al ristagno dei prodotti della combustione all'interno dei locali.
3. Questo regolamento si applica ai generatori di calore alimentati a combustibile solido, siti nelle abitazioni di uso civile e in locali inseriti in immobili destinati ad altre attività.

ART. 2
MODALITA', OBBLIGHI E SCADENZE

1. Agli effetti della regolare manutenzione delle canne fumarie, dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, e conseguente prevenzione incendi, il servizio è obbligatorio su tutto il territorio comunale.
2. La pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido garantisce il mantenimento delle sezioni libere da qualsiasi deposito o ostruzione, anche attraverso l'asportazione di depositi carboniosi. La pulizia deve essere svolta in totale sicurezza e con mezzi meccanici in grado di rimuovere i depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione dei prodotti da combustione.
3. Fino all'emanazione di specifiche norme tecniche di settore, i condotti a servizio di generatori utilizzati anche saltuariamente ed alimentati con combustibile solido, compresi i canali da fumo sono controllati e puliti:
 - a) ogni 40 quintali di combustibile e, in ogni caso, almeno una volta all'anno;
 - b) indipendentemente da quanto previsto dalla lettera a), prima di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo e ogni qual volta si verificano fenomeni di malfunzionamento.
4. Per le canne fumarie a servizio di fonti di calore alimentate a combustibile non solido (gas, gasolio ecc.) la pulizia e il controllo sono da eseguirsi a seconda della necessità dettata dalla frequenza d'uso, dal tipo di combustibile o dalle norme in materia di sicurezza degli impianti e delle prescrizioni date dal costruttore in riferimento alla costruzione e messa in opera dell'impianto in modo da mantenere gli stessi in stato di perfetta funzionalità ed efficienza.

ART. 3
OBBLIGHI DEI SOGGETTI TENUTI ALLA PULIZIA DELL'IMPIANTO

1. Provvedendovi a mezzo di ditta specializzata (spazzacamino), o anche direttamente, il proprietario dell'abitazione o suo delegato che occupa l'abitazione stessa a qualsiasi titolo o l'Amministratore di condominio per quanto di competenza, è il soggetto tenuto al controllo e alla pulizia dell'impianto, e garantisce la corretta manutenzione e pulizia delle canne fumarie e dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, compresi i canali da fumo, mantenendo gli stessi in perfetta funzionalità ed efficienza.
2. Per ditta specializzata s'intende una ditta in possesso dei titoli di professionalità iscritta all'albo delle imprese artigiane per la specifica attività di pulizia camini. La ditta specializzata è autorizzata ad esercitare sul territorio comunale con l'applicazione di tariffe nei limiti delle tariffe di mercato.

3. Il soggetto tenuto alla pulizia annota in un apposito registro, conforme al fac-simile allegato a questo regolamento (Allegato A), la data di svolgimento delle operazioni di pulizia e l'esecutore della stessa.
4. Deve essere tenuto un registro per ciascun impianto presente. Se la canna fumaria/camino non è "in esercizio" (cioè non è collegata o non è mai utilizzata nell'arco dell'anno), tale condizione va annotata nel registro indicandone la motivazione, così come andrà annotata poi la ripresa" in esercizio".
5. In alternativa all'annotazione nel registro può essere allegata allo stesso documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione delle operazioni di controllo e/o pulizia da parte di ditta specializzata.

ART. 4 CONTROLLO E VIGILANZA

1. Il Sindaco, quale responsabile della sicurezza e della prevenzione incendi, potrà far controllare, secondo le modalità che riterrà più opportune, il rispetto del presente regolamento. Per gli interventi di controllo il Sindaco potrà avvalersi di tecnici appositamente incaricati o, previo accordo, del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari.
2. Ove necessario, eventuali interventi verranno fatti eseguire d'ufficio con il recupero delle spese sostenute a carico dell'inadempiente.
3. I Vigili del Fuoco che intervengono per un malfunzionamento/incendio di un sistema di evacuazione dei prodotti da combustione, segnalano l'evento al sindaco del comune dove si trova il sistema di evacuazione.

ART. 5 SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia previsto come violazione da leggi o disposizioni speciali, saranno passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 85,00 a un massimo di € 510,00.
Per le modalità applicative di cui al presente articolo si fa espresso riferimento alla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.